


N.º 1266. 10 settembre 1854



## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

**V**olendo ampliare e rilevare il *corso superiore di Filosofia* nella Università di *Torino* e rimuoverne quelle parti che ora vi son comprese, e che più propriamente si riferiscono all'insegnamento elementare; sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

### Art. 1.

Il Professore che ora si intitola di *Logica e Metafisica elementare* insegnerà la sola Logica, dando a questa Scienza che è base ad ogni studio il necessario sviluppamento, e trattandone le quistioni più rilevanti. Esso prenderà nome di Professore di Logica.

Art. 2.

Il Professore di *Filosofia morale* distribuirà il suo insegnamento in due anni, esponendo nel primo anno, con larghe spiegazioni la parte generale, e nel secondo la speciale.

Art. 3.

Il Professore di *Logica e Metafisica* tratterà della Metafisica sola, e darà tuttavia un corso triennale di lezioni, svolgendo successivamente l'Ontologia, la Cosmologia, e la Teologia naturale. Prenderà quindi nome di Professore di Metafisica.

Art. 4.

Il Professore di *Storia della Filosofia antica* estenderà il suo insegnamento anche alla intermedia e alla moderna. Il suo corso durerà pure tre anni.

Ciascuno degli anzidetti Professori darà tre lezioni per settimana, e si servirà possibilmente di un testo stampato o proprio o d'altrui. Inoltre, un giorno di ciascuna settimana, il Professore di Logica e quello di Filosofia morale, alternativamente, eserciteranno gli Allievi del terzo e quarto anno nella Pratica dell'insegnamento.

Art. 5.

Il *corso superiore di Filosofia* si compie in quattro anni, ed oltre alle materie indicate nei precedenti articoli, comprende pure le seguenti:

La Geometria (complementare).

La Fisica generale e sperimentale.

La Chimica generale.

La Zoologia (la sola parte elementare).

La Mineralogia (la sola parte elementare).

L'Eloquenza italiana e latina.

Il Metodo generale.

#### Art. 6.

Le materie nei quattro anni del corso saranno distribuite come segue:

Nel 1.<sup>o</sup> anno - Logica, Geometria, Eloquenza latina, Zoologia, Mineralogia.

Nel 2.<sup>o</sup> anno - Metafisica, Storia della Filosofia, Fisica, Eloquenza italiana.

Nel 3.<sup>o</sup> anno - Metafisica, Filosofia morale, Storia della Filosofia, Chimica.

Nel 4.<sup>o</sup> anno - Metafisica, Filosofia morale, Storia della Filosofia, Metodo generale.

#### Art. 7.

In fine d'ogni anno gli Studenti saranno verbalmente esaminati dai Professori dei quali frequentarono le lezioni.

Per l'esame del quarto anno i Candidati eseguiranno in iscritto tre lavori su temi dati dal Professore di Metafisica, da quello di Filosofia morale, e da quello di Storia della Filosofia; dei quali lavori faranno lettura davanti agli Esaminatori, dopo che avranno risposto alle interrogazioni verbali.

#### Art. 8.

Tutti gli esami di corso si daranno ad un solo Candidato per volta, ed a porte aperte.

Per essere approvato, il Candidato dovrà riportare i due terzi dei voti favorevoli.

Art. 9.

Per l'esame pubblico di Laurea stabilito dal Regolamento 4 ottobre 1847, il Candidato riceverà sei tesi o proposizioni disputabili da ciascuno dei quattro Professori di Filosofia.

Venendo approvato in questo esame, il Candidato avrà il titolo di *Dottore in Filosofia*.

Art. 10.

Per l'avvenire tutti coloro che aspirano all'insegnamento della Filosofia, dovranno compiere il corso e prendere gli esami prescritti nei precedenti articoli.

Coloro però, che fossero provvisoriamente incaricati dal Ministero di Pubblica Istruzione dell'insegnamento della Filosofia in qualche pubblica scuola, quantunque non abbiano fatto il corso prescritto, potranno conseguire, dopo un anno di lodevole esercizio, le patenti di Dottore, purchè prendano con buon successo due esami privati, nei quali esponcano tutte le materie tanto principali quanto accessorie, e siano quindi approvati nel pubblico esame di Laurea.

La ripartizione delle materie che si dovranno esporre in ciascuno degli esami privati è lasciata alla prudenza del Preside o Vice Preside della classe di Filosofia.

Per questi esami si osserverà il disposto dell'art. 8.<sup>o</sup>

Art. 11.

Gli Aspiranti alla Laurea in Filosofia che fossero già insigniti di un'altra Laurea, ovvero avessero compiuto regolarmente il corso di Teologia, potranno dal Ministro di Pubblica Istruzione, sentito prima il parere

del Consiglio superiore, essere dispensati da uno ed anche da due anni di corso; ma non potranno mai essere dispensati da alcuno degli esami di detto corso.

Art. 12.

*Disposizioni transitorie.*

Per gli Studenti di Filosofia che già si trovino in via di corso, saranno proposte dal Consiglio universitario disposizioni speciali, che tenendo il debito conto degli studi già fatti, pongano i giovani in grado di ottenere una istruzione così estesa quale è quella prescritta dal presente Regolamento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli atti del Governo.


Dat. Moncalieri il 10 settembre 1851.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato al Controllo Generale  
addì 14 settembre 1851*

*Reg.º 7.º Atti del Governo n. 187  
MORENO.*

**GIOJA.**

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

**S**ulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1.

È abolito in tutte le Università del Regno pei Professori e per gli Studenti l'uso dei Trattati o Testi ufficiali.

Art. 2.

I Professori e gli Addetti all'insegnamento universitario dovranno prima della fine d'ogni anno scolastico presentare al Consiglio delle rispettive Università il programma del loro Corso per l'anno successivo; e quando il Corso si estenda a più anni avranno facoltà di presentare un programma completo dell'insegnamento loro, purchè sia distinto e diviso per ogni singolo anno.

**Art. 3.**

I programmi indicheranno per sommi capi la distribuzione della materia intorno alla quale versano i Corsi.

Esaminati ed approvati in conformità delle vigenti Leggi, saranno stampati ogni anno e distribuiti agli Studenti.

**Art. 4.**

Per l'imminente anno scolastico i programmi di cui negli articoli precedenti dovranno essere trasmessi ai Consigli universitari prima della fine del mese di gennaio del 1852.

**Art. 5.**

È abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da registrarsi al Controllo Generale, da pubblicarsi e da inserirsi nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Moncalieri addì 28 ottobre 1851.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato al Controllo Generale*  
addì 28 ottobre 1851

Reg.° 7 Atti del Governo a. c. 240

MORENO.

FARINI.